



Tribunale Ordinario di Pescara

Verbale di udienza

All'udienza del 22/01/2025

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursoleo è stata chiamata la causa iscritta al **N.r.g.a.c. 716/2024**

Per gli attori è presente l'Avv. A. B., il quale chiede che la causa venga trattenuta a decisione affinché possa essere accolta la spiegata opposizione anche sulla scorta dei principi espressi da questo Tribunale nella sentenza n. 743/2023 poichè calzanti con la controversia in esame.

In sostituzione dell'avvocato G. M. U. è presente l'avvocato R. P. la quale si riporta integralmente al contenuto degli scritti difensivi di parte convenuta, evidenziando in particolare che le contestazioni avversarie attengono esclusivamente a questioni preliminari e di rito, che la presente difesa ha avuto ampiamente modo di confutare, mentre nessuna censura viene mossa per ciò che attiene al merito della pretesa creditoria avanzata con la conseguenza che la stessa dovrà ritenersi pacificamente ammessa; si insiste quindi per l'accoglimento delle conclusioni formulate in atti, opponendosi a tutte le domande avversarie e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

IL GIUDICE

Dà lettura della sentenza,





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 716/2024 R.G.

TRA

P. C. (nato a ... il ...), in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della **F. P. Sas di P. C. e S. R. (nata a ... il ...)**, rappresentati e difesi dall'Avv. A. B., come da mandato in atti;

-ATTORI-

E

S. SPV S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avv. G. M. U., come da mandato in atti;

-CONVENUTA-

Oggetto: contratti bancari.

Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 22.1.2025, all'esito della discussione, le hanno precisato le conclusioni come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, P. C., in proprio e quale lrpt di F. P. sas di P. C. & C., e S. R. hanno proposto opposizione al d.i. 39/2024, con il quale il Tribunale aveva loro ingiunto, in solido e a P. C. e S. R. quali fideiussori della Società, il pagamento di €. 34.789,09 in favore di S. SPV srl, quale credito di quest'ultima riveniente dal contratto di mutuo chirografario del 30.11.2027, stipulato dalla Società con Banca spa per l'importo di €. 50 mila; il mutuo è stato garantito, come detto, dalla fideiussione specifica in pari data per l'importo di €. 50 mila prestata dagli stessi attori.



Hanno eccepito gli opposenti: preliminarmente, il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Pescara, in favore del Tribunale di Modena quale foro esclusivo giusta art. 12 del contratto di finanziamento; nel merito, 1) la carenza di titolarità attiva del credito da parte di S. SPV, 2) la nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, con conseguente decadenza della opposta dall'azione ex art. 1957 cc.

Sulla scorta di queste eccezioni, hanno così concluso:

preliminarmente, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Pescara in favore del Tribunale di Modena in forza dell'art. 12 del contratto di finanziamento ripassato tra gli opposenti e la Banca Spa;

nel merito 1)-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della S. SPV Srl e per essa della procuratrice speciale P. C. Se. Spa e per essa della procuratrice speciale P. C. So. Spa;

2)-accertare e dichiarare la nullità degli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione per conformità al modello ABI censurato dalla Banca d'Italia e, per l'effetto, dichiarare la decadenza della garanzia prestata dai signori P. C. e S. R. per essere inutilmente spirato il termine di cui all'art. 1957 c.c.;

3)-accogliere la presente opposizione per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 39/2024.

Si è costituita in giudizio S. SPV srl, che ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 22.1.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale, e la causa è stata decisa come segue.

Sull'incompetenza per territorio.

Preliminarmente, si ribadisce che l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.

Invero, per come già evidenziato in sede cautelare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente per attribuire al foro convenzionale carattere di esclusività né l'espressione "deroga al foro territoriale", né altra espressione che stabilisca la competenza di un certo foro "per qualsiasi controversia", essendo necessaria la specificazione della volontà delle parti di considerare il foro convenzionale come l'unico applicabile, rilevabile dall'uso dell'aggettivo "esclusivo" o dell'avverbio "esclusivamente" o di altre espressioni consimili (Cass., 9.8.2007, n. 17449; Cass., 30.5.2007, n. 12719); nel caso all'esame, all'art. 12 del contratto di finanziamento si legge che "Foro competente per ogni eventuale controversia è quello di Modena", per cui è evidente che non è espressa alcuna volontà di scelta di un foro esclusivo; così come nella fideiussione è



previsto che la Banca possa agire nei confronti dei fideiussori "anche in uno qualunque dei Fori previsti dalla Legge".

Pertanto, l'eccezione va rigettata.

Sul difetto di titolarità attiva del credito.

Si rammentano i principi affermati in giurisprudenza in tema di operazioni di cessione/cartolarizzazione dei crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 130/99 e 58 TUB, vale a dire che: 1) l'iscrizione nel registro delle imprese della cessione del credito così come la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti in blocco (nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione), ai sensi dell'art. 58 TUB, non sono elementi costitutivi della cessione: come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. in particolare sent. 28.2.2020, n. 5617) e come è agevole constatare dalla lettura dell'art. 58, comma 4, TUB, *“la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v., di recente, la già citata Cass. n. 22548/2018)”;* ancora Cass. 20.2.2020, n. 4334, ha evidenziato che *“la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti "in blocco" in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall'art 1264 c.c. (Cass.5997/2006; 20473/2008), dovendo dunque escludersi l'efficacia costitutiva della pubblicazione (Cass.22548/2018)”;* 2) ai fini della titolarità del credito, la Corte di Cassazione ha chiarito che *“...la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.) sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”;* (Cass. 5617/2020); in altri termini, *“in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta*



Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass.31188/2017)" (Cass. 4334/2020); 3) infine, secondo la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona 14.11.2020; Trib. Valle della Lucania 6.12.2021), che si condivide, una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla società cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria, è idonea a fornire la prova dell'avvenuta cessione e dei contenuti di essa, atteso che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in via esecutiva (cfr. Cass. 5997/2006; Cass. 22548/2018; Cass. 43342020; Cass. 23257/2021; v. Cass. 28.2.2020 n. 5617: "Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità"), sicchè la prova della cessione può quindi essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni, e, dunque, anche a mezzo dell'attestazione della banca cedente dell'avvenuta cessione del credito di cui si discute; anche la Corte di Cassazione ha valorizzato la possibilità che la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio sia un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo al fine di provare la titolarità del credito da parte della cessionaria (cfr. Cass. 10200/2021).

E' intervenuta da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza 29.2.20024 n. 5478, che richiamando i principi già affermati con la pronuncia n. 17944/2023, ha ribadito che "[...] *i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettammente intesi... Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima"... ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o*



implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - I, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, [...]).



La riportata pronuncia ha enunciato, infine, il seguente principio di diritto: *«In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo» (cfr. Cass. 17944/2023)*

Posti i principi affermati dalla giurisprudenza in materia, si deve concludere per quanto qui ci occupa: 1) che il contratto di cessione dei crediti tra S. SPV srl (cessionaria) e Banca spa (cedente) può essere provato anche per via indiziaria, e, nel caso, è in atti l'Avviso, da parte della Cessionaria S. SPV srl, pubblicato sulla G.U. del 6.6.2020 n. 66, dell'acquisto, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, di tutti i crediti della cedente Banca derivanti, fra gli altri, da contratti di finanziamento stipulati nel periodo 1.1.1988/29.9.2019, i cui debitori sono stati segnalati "a sofferenza", per cui può ritenersi provata l'esistenza del contratto di cessione intercorso tra Banca e S. SPV; 2) è in atti la dichiarazione proveniente da Banca dalla quale risulta l'avvenuta cessione a S.



SPV del credito derivante dal mutuo chirografario n. ..., vale a dire il contratto per cui è causa; sul punto si noti che, da ultimo, si è rilevato che la dichiarazione della cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla società NPL, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (cfr. in proposito, da ultimo, C. di A. Milano 24.1.2023, n. 220).

Pertanto, la titolarità del credito azionato da parte di S. SPV srl è provata e l'eccezione va rigettata.

Né appare rilevante l'eccezione relativa ad una pretesa cessione dello stesso credito ad A. SPV srl: invero, la missiva prodotta dagli attori fa riferimento ad una operazione di cessione intervenuta tra BANCA e A. SPV il 23.7.2021, per cui è evidente che il diverso credito di €. 19.993,55, di cui si comunica la cessione ad A. SPV, è relativo ad altro contratto stipulato tra la F. P. sas e la Banca, oggetto di una diversa e successiva operazione di cartolarizzazione.

Sulla nullità della fideiussione.

È agli atti la fideiussione specifica del 30.11.2017 prestata dagli oppositori contestualmente alla stipulazione da parte della Società garantita del contratto di mutuo chirografario di cui si tratta.

Ne hanno eccepito gli attori la nullità parziale, per violazione della normativa antitrust, in relazione alle clausole ripetitive di quelle nn. 2, 6, 8 del modello ABI di fideiussione *omnibus*, per le quali Banca d'Italia aveva ritenuto sussistente l'illecito concorrenziale, con conseguente decadenza della opposta a poter agire nei loro confronti oltre i termini di cui all'art 1957 cc, venuta meno la relativa clausola di deroga del termine di 6 mesi.

L'eccezione è infondata.

Ora, è noto che le clausole dello schema ABI, ritenute da Banca d'Italia, con il provvedimento 55/2005, sbocco dell'intesa illecita, sono le seguenti: la n.2 (c.d. clausola di reviviscenza), la n.6 (clausola di rinuncia ai termini *ex art.1957 cc*) e la n.8 (c.d. clausola di sopravvivenza). Attraverso tali articoli, la Banca d'Italia ha ritenuto che A.B.I. abbia previsto, per la fideiussione *omnibus*, disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a), della legge n.287/90, avendo scopo fondamentale di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.

Si rammenta che la Suprema Corte, con la recente pronuncia a SS.UU. n.41994/2021, nell'ammettere la cd tutela reale, cioè la sanzione della nullità, accanto alla tutela meramente



risarcitoria per equivalente, per il caso di violazione della disciplina *antitrust* in questione, ha ritenuto che si configuri qui mera nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali illecite, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico.

Secondo la citata pronuncia, l'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto ha portata eccezionale, ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto con la clausola o con la parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (così a par.2.15.1).

Tale prova consiste, poi, nella dimostrazione che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (ivi, par.2.15.2).

Ebbene, nel caso che ci occupa, gli attori, in conformità alla pronuncia della Corte di Cassazione, hanno eccepito la nullità delle singole clausole nn. 2, 6, e 8.

Ciò precisato, occorre sottolineare che la fideiussione oggetto di accertamento da parte di Banca di Italia quale Autorità garante della concorrenza è stato lo schema contrattuale di fideiussione *omnibus* concordato dall'ABI con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori e trasmessa con lettera del 7.3.2003 a BI.

È in relazione a quello schema predisposto dall'ABI che Banca di Italia ha ritenuto l'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza per un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.

Ed è in relazione a quello schema proposto nel 2003 da ABI che il provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato lesivo della concorrenza, sicchè, per contro, quel provvedimento non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione (peraltro specifica) che qui si tratta, risalente al 2017, cioè circa 12 anni dopo l'accertamento dell'Autorità Garante, ovvero stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha -com'è già detto- coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.

In altri termini, poiché il provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni (*omnibus*) prestate nel periodo di tempo oggetto



di esame della Banca d'Italia, parte attorea era onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio di cui all'art.2 della legge n.287/90.

Di ciò i garanti opposenti non hanno dato alcuna prova, non hanno cioè nemmeno allegato, prima, e dimostrato, dopo, che nel 2017 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela (i garanti) del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.

Vale a dire che manca (atteso che la previsione in contratto di clausole del genere non è di per sé illegittima), la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.

Pertanto, l'eccezione di nullità parziale della fideiussione non è accoglibile.

Consegue da ciò, sotto il profilo della normativa *antitrust*, la validità, in particolare, della clausola n. 6, che deroga ai termini di cui all'art. 1957 cc.

Conclusioni.

Per tutto quanto sopra evidenziato, l'opposizione va rigettata.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione;

- condanna gli opposenti in solido alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite liquidate in €. 7.616,00 per compensi (d/m 147/22, scaglione da 26 mila a 52 mila euro, secondo i parametri), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.

Così deciso in Pescara, 22.1.2025.

Il giudice

-dott. Stefania Ursoleo-

